



# UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

## AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 197 DEL 11/11/2016

<b>OGGETTO:</b>	MIRANO - MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DAL 12.11.2016 AL 15.04.2017 - BIS
-----------------	--

### Il Comandante del Corpo Polizia Locale

**VISTA** l'Ordinanza n.193 del 04.11.2016 dell'Unione dei Comuni del Miranese ad oggetto "MIRANO – MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DAL 4 NOVEMBRE 2016 AL 15 APRILE 2017";

**PRESO ATTO** della nuova pianta, in allegato all'ordinanza e che sostituisce la precedente, individuata dalla Giunta Comunale per la regolamentazione della circolazione nell'area soggetta a limitazioni del traffico con indicazione di nuove vie percorribili;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale di Mirano n.155 del 18.10.2016 "Linee di indirizzo per l'adozione delle misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici stagione 2016/2017 - Misure per la riduzione dell'inquinamento atmosferico stagione 2016/2017";

**CONSIDERATO** che si manifestano valori elevati di concentrazione di inquinanti atmosferici e vista la deliberazione del Consiglio Regionale n.90 del 19.04.2016, con la quale veniva approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera con la zonizzazione del territorio e l'identificazione delle aree di intervento;

**DATO ATTO** che la Regione Veneto, precisamente il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza ha proposto differenti azioni in base alle necessità che si verificano nel territorio, una delle quali prevede la limitazione della circolazione dei veicoli nelle aree a maggiore rischio;

**VISTI** gli esiti relativi ai monitoraggi effettuati nel territorio urbano con stazioni di rilevamento fisse e mobili con evidenziano il superamento dei valori del PM10 nel territorio del Comune di Mirano;

**VISTO** il D.Lgs. n.155 del 13.08.2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. D.L. n. 285 del 30.04.1992;

**VISTO** l'art.107 del T.U.E.L. n. 267 del 08.08.2000;

**VISTO** il decreto del Presidente dell'Unione n.11 del 28.10.2016 con il quale sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabilità dell'Area di Polizia Locale dell'Unione;

**VISTA** la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione" e il DM n. 60/2002;



# UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

## REVOCA

*l'Ordinanza n.193 del 04.11.2016 dell'Unione dei Comuni del Miranese ad oggetto "MIRANO – MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL CONTENIMENTO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI DAL 4 NOVEMBRE 2016 AL 15 APRILE 2017"*

## ORDINA

### a) Limiti

Di istituire misure di limitazione al traffico nel periodo tra il 03.11.2016 e lunedì 19.12.2016 e nel periodo tra lunedì 09.01.2017 al 15.04.2017, ad esclusione dei giorni di sabato e festivi, anche infrasettimanali, con deroga per i giorni di Giovedì grasso (23.02.2017), ultimo Martedì di Carnevale (28.02.2017), nel territorio comunale, precisamente nell'area circoscritta come da allegata planimetria.

### b) Divieti

istituire il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, di tutti i veicoli a motore, di qualsiasi uso, a combustione interna:

- **alimentati a gasolio** individuati all'art. 54, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), del d.lgs 30.4.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", Euro 0 o pre-euro, Euro 1 e Euro 2, immatricolate prima del 1° gennaio 2001 o comunque non rispondenti alla normativa 98/96 (Euro 3), salvo specifica documentazione attestante l'installazione di Filtro Antiparticolato;

- **alimentati a benzina** individuati all'art. 54, lettera a) del d.lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", Euro 0 immatricolate prima del 01/01/1993 o comunque non rispondenti alla normativa 91/441/EE (Euro I) non catalizzate

- **motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi**, immatricolati prima del 01.07.1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/EC.

### c) Deroghe

Nel territorio comunale la circolazione è consentita all'esterno dell'area specificatamente delimitata al punto a) della presente ordinanza;

### d) Eccezioni

Sono escluse dai divieti di cui al precedente punto le seguenti categorie di veicoli:

1. veicoli condotti da residenti nel Comune di Mirano nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
2. veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano; veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
3. veicoli con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima



# UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

destinazione (car pooling), nonché i veicoli in servizio car sharing; gli autobus, scuolabus, taxi e veicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;

4. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense comunali o comunità all'interno del territorio di Mirano;

5. veicoli utilizzati nell'ambito di cerimonie nuziali e di funerali, compresi quelli dei partecipanti alle cerimonie stesse (**da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"**);

6. veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503), veicoli utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse. Per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato alle esigenze di spostamento di quest'ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori etc. riportante l'indirizzo, l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapie etc, ed ogni altro elemento utile all'individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo (**da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"**);

7. veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (**da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"**), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Per l'eventuale circolazione in assenza della persona che legittima il transito del veicolo, è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione (**da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"**);

8. veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo; veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, degli operatori e delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria o sociale, nonché dei familiari dei soggetti che usufruiscono dell'assistenza domiciliare integrata (**da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"**);

9. veicoli con targa straniera, condotti da non residenti in Italia;

10. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (**da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"**); veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D. Lgs. 14.08.1996 n. 494, 19.09.1999 n. 528 per sopralluoghi di carattere di urgenza (**da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"**);

11. veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D., del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC; veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento. Veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio; veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima ed un'ora dopo l'apertura e la chiusura



# UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

dell'attività (**da documentare con le modalità previste dal “titolo autorizzatorio”**);

12. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi d'istituto; autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;

13. autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;

14. veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'impresa o dall'ente presso cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico (**da documentare con le modalità previste dal “titolo autorizzatorio”**); veicoli di lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'impresa o dall'ente presso cui prestano la loro opera e da cui risulti che la sede dell'azienda, dell'ente o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente servite dai mezzi pubblici di trasporto (**da documentare con le modalità previste dal “titolo autorizzatorio”**);

15. veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;

16. veicoli dei giornalisti muniti del contrassegno professionale, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all'esercizio della professione;

17. veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Venezia, nonché veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida; veicoli convocati per le operazioni di revisione e collaudo muniti di apposita prenotazione presso il Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Venezia e presso le officine autorizzate, limitatamente al giorno ed al percorso necessario per il compimento delle citate operazioni;

18. veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti (**da documentare con le modalità previste al successivo punto V “titolo autorizzatorio”**);

19. veicoli di agenti di commercio muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa; veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti o procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;

20. autoveicoli adibiti al trasporto merci, autoveicoli per il trasporto in conto proprio e/o conto terzi intestati a imprese per l'esercizio di attività commerciali, artigianali o industriali, o per il trasporto di attrezzature di lavoro, limitatamente all'esercizio della propria attività (**da documentare con le modalità previste dal “titolo autorizzatorio”**);

21. veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata e uscita del minore (**da documentare con le modalità previste dal “titolo autorizzatorio”**), e con l'attestazione dell'orario da parte del Dirigente/Responsabile scolastico;

22. autoveicoli e motoveicoli d'epoca, di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60, comma 3, lettera a), del codice della strada nei limiti di quanto previsto dal citato articolo e solo se iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal nuovo



# UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

codice della strada o da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale. **La circolazione dei veicoli d'epoca dovrà essere documentata con le modalità previste dal titolo "autorizzatorio";**

23. veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa-impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo l'inizio e la fine degli allenamenti, **muniti di chiara identificazione (logo della società) e di titolo autorizzatorio con l'attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva;**

## **e) Titolo Autorizzatorio**

Le categorie previste dai precedenti punti 5), 6), 7), 8), 10), 11), 14), 18), 20), 21), 22) e 23) devono munirsi di titolo autorizzatorio compilando gli appositi moduli pubblicati nel sito del Comune di **Mirano** o in distribuzione presso Corpo Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese o Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Mirano. Il modulo, correttamente compilato in ogni parte, dovrà essere esposto in maniera visibile ed esibito agli Agenti di Polizia Stradale che ne facciano richiesta.

## **f) Prescrizioni a carattere generale**

1. I lavori di segnaletica saranno eseguiti a cura del Servizio Gestione Opere Stradali del Comune di Mirano;
2. La presente ordinanza è da intendersi sospesa negli effetti, nell'intera giornata o nella mezza giornata in cui i mezzi di trasporto pubblico vengano fermati, sul territorio comunale di Mirano, a causa di sciopero ufficialmente proclamato e attuato.

## **g) Sanzioni**

Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento, con veicolo esclusivamente in movimento, è soggetto ai provvedimenti sanzionatori di legge.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, a mezzo stampa e mediante la posa in opera della segnaletica stradale regolamentare in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (D.lgs.n.285 del 30.04.1992). Ultimate le limitazioni, i segnali temporanei, devono essere immediatamente rimossi. Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso al Corpo di Polizia Locale dell'Unione del Miranese;

La presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza e competenza:

- Al Sindaco ed agli Assessori alla Mobilità, all'Ambiente della Comune di Mirano (VE);
- Alle Sedi Distaccate della Polizia Locale dell'Unione del Miranese;
- Al Prefetto, al Questore, al Comandante Provinciale Carabinieri, della Guardia di Finanza, al Comandante della Polizia Stradale di Venezia, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e Stazione Carabinieri di Mirano;
- Al Sindaco della Città Metropolitana;



# UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

- Ai Sindaci dei Comuni di Venezia, Martellago, Spinea, Salzano, Mira, Martellago, Santa Maria di Sala, Noale;
- Ai Responsabili della Segreteria Generale, Ambiente, Mobilità e Ufficio Stampa del Comune di Mirano;
- All'Ufficio Albo Pretorio del Comune di Mirano e dell'Unione del Miranese;
- Alle Direzioni Generali delle AA.SS.LL. n° 12 e 13;
- Al Direttore VERITAS S.p.A., con sede a Venezia, Santa Croce 489;
- Alla Direzione dell'ACTV di Mestre – Venezia;

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A norma dell'art.3 c.4 della legge 07.08.1990 n.241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge 06.12.1971 n.1034 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

**Il Comandante del Corpo Polizia Locale**

Diego Trolese / INFOCERT SPA

*Documento sottoscritto con firma digitale*